

COMBNE DI FAMO

Prot. 17S-000069

AL SIGNOR SINDAÇO-DEL COMUNE DI FANO

il Presidente

inoltra la seguente

0017773 10/03/2017 Classificazione: 2017 - 8.1.0

OSSERVAZIONE

ALL'ADOZIONE DELLA VARIANTE DELLE NTA DEL PRG VIGENTE AGLI
ARTT. 5, 6, 8, 24, 25, 35, 39, 40, 42, 44, 46, 53, 20 SPA, AI SENSI
DEGLI ARTT. 15 COMMA 5 E 30 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I., ATTUAZIONE DELL'AGENDA URBANA - i.e., adottata con Deliberazione del Consiglio

ESPOSIZIONE:

Comunale nº 245 del 22/12/2016.

la variante all'art 6 delle NTA del PRG vigente prevede un nuovo comma (il comma 6°); detto comma è condivisibile nella parte che ripropone la quantità minima di parcheggi privati previsti dalla Legge 1150/1942, art 51 sexies e ss.mm.ii, mentre la nuova previsione di "idonea alberatura ombreggiante" in detti parcheggi, rischia di compromettere la realizzazione dei parcheggi stessi. Infatti in molti casi si tratterà di stalli a parcheggio ricavati in seno a lotti edificati, che spesso hanno spazi limitati dai confini e pertanto con una piantumazione difficilmente si riescono a rispettare le distanze dai confini (m. 1,50 o m. 3,0) dettate dal codice civile. Si fa altresì presente che spesso nei lotti edificati l'orientamento dell'ingresso (a sud, oppure a sud-ovest oppure ad ovest) la pianta non ombreggerebbe lo stallo del parcheggio, ed anzi potrebbe addirittura impedire l'accesso allo stallo stesso. Pertanto questa norma nello



specifico dello stallo privato dei parcheggi rischia di diminuire la quantità di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente

PROPONIAMO

di cancellare nell'art. 6, comma 6 la nuova norma che recita "In tali parcheggi dovrà essere prevista una idonea alberatura ombreggiante." mantenendo nell'art. 6, comma 6 il solo seguente dettato:

Art. 6 - Standard pubblici e standard privati. c. 6.

La dotazione minima di parcheggi privati prevista all'art.8 non può comunque essere inferiore alla minima quantità stabilita dalla L. 1150/1942 art.41-sexies e ss.mm.ii.

Distinti saluti Pesaro,



Il Presidente Geom, Carlo Geochetelli

Via Almerico da Ventura 2 - 61121 Pesaro

Sito: www.geometripesaro.it e-mail : info@geometripesaro.it - collegio.pesaro@geopec.it



GONBAS DI DE Gio. 1 G HAR, 2017

Prot. 17S-000070

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI FANO

il Presidente

inoltra la seguente

Comune di Fano
Protocollo generale Extende

0917777 10/03/2017

Classificazione: 2017 - 5.1.0

OSSERVAZIONE

ALL'ADOZIONE DELLA VARIANTE DELLE NTA DEL PRG VIGENTE AGLI
ARTT. 5, 6, 8, 24, 25, 35, 39, 40, 42, 44, 46, 53, 20 SPA, AI SENSI
DEGLI ARTT. 15 COMMA 5 E 30 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I., ATTUAZIONE DELL'AGENDA URBANA - i.e., adottata con Deliberazione del Consiglio
Comunale n° 245 del 22/12/2016.

ESPOSIZIONE:

la variante all'art 6, comma 4 e all'art 24, comma 7 del NTA del PRG vigente ha cancellato la definizione "nuova costruzione", il che comporta che per questo tipo di intervento edile non sia possibile ammettere la monetizzazione dei parcheggi . Sottolineiamo che la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente già avviene ed avverrà anche nel futuro mediante demolizione dell'esistente ed esecuzione di nuova costruzione (pensiamo all'edificazione dalla fine degli anni 50 alla metà degli anni 70, case edificate in lotti di mq 250-450 che bisognerà costruire a nuovo); evidenziamo e ribadiamo "nuova costruzione", poiché è questa la definizione fornita da molteplici sentenze per tali interventi edilizi.

Riteniamo importante e prioritaria la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente sia sotto il profilo antisismico che di prestazione energetica, nonché di isolamento in genere.



Noi geometri prevediamo che questa norma, che esclude la definizione " Nuova costruzione", impedirà all'utenza nel comune di Fano la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

Si potrebbe pensare che l'intervento di demolizione e successiva ricostruzione non sia da considerare una nuova costruzione, ma questo non corrisponde al vero, perché molte sentenze mettono lo spartiacque tra nuove costruzione e ristrutturazione disquisendo in maniera non del tutto chiara (e i funzionari del comune ne sono consapevoli), tra fedele e non fedele ricostruzione (Consiglio di Stato 07.04.2015 e Consiglio di Stato 06.12.2013) ovvero sostengono che in un lotto privo di costruzione (per effetto di demolizione della preesistenza) una successiva edificazione costituisca nuova costruzione.

La norma deve mirare a favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e non costituire ostacoli che rischierebbero di inibire interventi, così da comportare il degrado dell'esistente stesso.

PROPONIAMO

La reintroduzione dell'art. 6, comma 4 e nell'art. 24 comma 7, la denominazione: <u>nuova</u> <u>costruzione</u> come di seguito indicato.

Art. 6 - Standard pubblici e standard privati.

c. 4. Nelle zone residenziali di completamento B, per interventi di nuova costruzione, di ampliamento, nonché nei casi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione che prevedano aumento delle unità immobiliari è richiesta una dotazione di standard a parcheggio privato che garantisca due posti auto ad alloggio, da

Via Almerico da Ventura 2 - 61121 Pesaro

Sito: www.geometripesaro.it e-mail : info@geometripesaro.it - collegio.pesaro@geopec.it



reperire per la differenza fra il numero delle unità esistenti, computando sia le unità residenziali che non, e di progetto computando solo le unità residenziali. Se la dotazione di parcheggi richiesta non può essere reperita nel lotto di pertinenza potrà essere reperita in un terreno posto nelle vicinanze purché posti ad una distanza massima di 300 metri o monetizzata. Negli interventi di nuova

costruzione, di ampliamento nonché di demolizione e ricostruzione non riconducibili alla ristrutturazione edilizia è ammessa la monetizzazione degli standard a parcheggio privato, nella misura del 50%, fatto salvo il reperimento dello standard previsto dalla L. 1150/42, art. 41-sexies e successive modifiche.

Art. 24 - Zone di completamento residenziale

c. 7.


Negli interventi di nuova costruzione, di ampliamento, nonché nei casi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione che prevedano aumento delle unità immobiliari è richiesta una dotazione di standard a parcheggio privato che garantisca due posti auto ad alloggio, da reperire per la differenza fra il numero delle unità esistenti, computando sia le unità residenziali che non, e di progetto computando solo le unità residenziali. Se la dotazione di parcheggi richiesta non può essere reperita nel lotto di pertinenza potrà essere reperita in un lotto posto nelle vicinanze o monetizzata.

Distinti saluti Pesaro,



Il Presidente Geom. Carto Cecchetelli

Via Almerico da Ventura 2 - 61121 Pesaro



Prot. 17S-000071

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI FANO

il Presidente

inoltra la seguente

Conune di Fano
Protocollo generale: EXTRATA
0017782 10/03/2017
Classificazione: 2017 - 5.1.0

OSSERVAZIONE

ALL'ADOZIONE DELLA VARIANTE DELLE NTA DEL PRG VIGENTE AGLI

ARTT. 5, 6, 8, 24, 25, 35, 39, 40, 42, 44, 46, 53, 20 SPA, AI SENSI

DEGLI ARTT. 15 COMMA 5 E 30 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I., -

ATTUAZIONE DELL'AGENDA URBANA - i.e., adottata con Deliberazione del Consiglio Comunale nº 245 del 22/12/2016.

ESPOZIONE:

la variante all'art. 5, comma 3-bis prevede "Nella misura della distanza minima tra le pareti finestrate e pareti di edifici antistanti sono esclusi i balconi, le scale aperte e gli sporti di gronda se non superiori a m. 1,50. ".

Tale previsione, se così articolata, non tiene conto di quanto segue:

- da decenni è in vigore nel nostro Comune la norma non scritta (consuetudine) di escludere dalla distanza dai confini gli aggetti di ogni natura non superiori a m. 1,50, come rilevabile nelle istruttorie delle Licenze, Autorizzazioni, Permessi di costruire rilasciati almeno partendo dagli anni 1970.
- numerose sentenze (una che ne richiama diverse è quella del Consiglio di Stato del 22-11-13) stabiliscono che i balconi, intesi quelli aggettanti dalla facciata dell'edificio, fino a ml. 1,50/ 1,60 (a seconda delle sentenze) non vengano conteggiati nella verifica delle distanze.
- inoltre nell'intesa Stato Regioni in ordine all'adozione del REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO (G.U. n. 268 del 16-11-2016) nell'allegato A "quadro delle definizioni uniformi" il punto 18 Sagoma recita: "Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m." sempre l'allegato A al punto 8 Superficie coperta recita: "Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m." cioè aggetti e sporti inferiori a 1,50 m non partecipano alla verifica della distanza ed altre verifiche edilizie ed urbanistiche.

PROPONIAMO

di scrivere l'art. 5, comma 3-bis con il seguente dettato:

Via Almerico da Ventura 2 - 61121 Pesaro

Sito: www.geometripesaro.it e-mail: info@geometripesaro.it - collegio.pesaro@geopec.it



Art. 5 Indici e parametri edilizi

"C.3 bis

"Nella misura della distanza minima dai confini e tra le pareti finestrate e pareti di edifici antistanti sono esclusi i balconi, le scale aperte e gli sporti di gronda se non superiori a m. 1,50."

Distinti saluti

Pesaro,



Il Presidente Geom.-Carlo Cecchetelli

Prot. 0017868

Fano10/03/2017

COMUNE DI FANO

SETTORE 5[^] SERVIZI LLPP e URBANISTICA . U.O. Pianificazione / Territoriale

OSSERVAZIONI alla DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Nr. 245 Del 22/12/2016 ad oggetto ADOZIONE DELLA VARIANTE DELLE NTA DEL PRG VIGENTE AGLI ARTT. 5, 6, 8, 24, 25, 35, 39, 40, 42, 44, 46, 53, 20 SPA, AI SENSI DEGLI ARTT. 15 COMMA 5 E 30 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I., - ATTUAZIONE DELL'AGENDA URBANA - i.e.

Da approfondimenti ulteriori con gli uffici e con i tecnici esterni, al fine di migliorare la variante in oggetto delle NTA, si propongono le seguenti modifiche:

- 1 A conferma dell'applicazione di una prassi consolidata, si propone di modificare la proposta per il comma 3bis dell'art. 5 "Indici e parametri edilizi" come segue: "Nella misura della distanza minima tra le pareti finestrate, pareti di edifici antistanti <u>e i confini</u>, sono esclusi i balconi, le scale aperte e gli sporti di gronda se inferiori a ml 1,50."
- 2 Al fine di permettere una applicazione omogenea della norma di cui al comma 3 dell'art. 5 sul calcolo della SUL, per le scale comuni si richiede di aggiungere la seguente frase alla proposta di variante adottata: "né tanto meno per edifici realizzati successivamente, qualora tale SUL sia stata inserita nella verifica dell'indice, nel rispetto di quanto sopra prescritto."
- 3 Al comma c.4 dell'art. 6 "standard pubblici e standard privati" si chiede di ripristinare la possibilità di monetizzare gli standard a parcheggio privato per gli interventi di nuova costruzione, essendo l'eliminazione di tale possibilità un mero errore di grafia.
- 4 Si propone di modificare il comma 5 dell'art. 24 sostituendo l'ultima frase della modifica adottata che recita: "non deve eccedere la profondità dell'edificio contermine esistente" con "deve rimanere entro la sagoma dell'edificio contermine esistente" limitando così la realizzazione dell'edificio adiacente anche in altezza.
- 5 Si propone di inserire la possibilità di costruire a confine, così come permesso dalla presente variante per le zone di completamento residenziale con la modifica del comma 5 dell'art. 25, anche per le zone di completamento degli insediamenti industriali / artigianali esistenti introducendo il comma 5 dell'art. 24 così come modificato dalla presente proposta di variante nell'art. 41 ad un nuovo comma 9 che sarà:

"Per le zone di completamento D1 e D3 sono ammesse costruzioni in allineamento con le costruzioni adiacenti a distanza inferiore alla minima prescritta dalle strade, nel rispetto della distanza tra i fabbricati, in detti casi l'altezza massima costruibile per la parte che non rispetta la distanza e la visuale libera non può superare l'altezza massima del fabbricato adiacente più alto.

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra definite, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate sopra, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.

E' sempre ammessa la costruzione a confine nel caso di presentazione di progetto unitario comprendente più lotti o in aderenza nel caso di costruzioni contermini già esistenti a confine; in quest'ultimo caso - e in assenza di progetto unitario esteso ai lotti interessati - la costruzione in aderenza deve rimanere entro la sagoma dell'edificio contermine esistente."

Il Dirigente di Settore Arch. Adriano Giangolini





1 C 0 ARCH. SERGIO D'ERRICO Via della Giustizia, 10 - 61032 FANO (PU) - P.IVA 0232061 041 9

8

S

Comune di Fano 0019371 16/03/2017 Classificazione: 2017 - 6.1.0 20170019371

Al sig. Sindaco del Comune di Fano

OSSERVAZIONE ALLA VARIANTE V193 MODIFICHE NTA

OGGETTO: ADOZIONE DELLA VARIANTE DELLE NTA DEL PRG VIGEN₹E AGLI ARTT. 5, 6, 8, 24, 25, 35, 39, 40, 42, 44, 46, 53, 20 SPA, AI SENSI DEGLI ARTT, 15 COMMA 5 E 30 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I.,-ATTUAZIONE DELL'AGENDA URBANA

Con riferimento alla variante in oggetto, con la presente il sottoscritto Arch. Sergio D'Errico, iscritto all'ordine degli Architetti della Provincia di Pesaro-Urbino al n. 208, con sede in Via della Giustizia n.10 a Fano (PU)

PREMESSO CHE

il Comune di Fano, con Delibera nr. 289 del 16/11/2009 ha limitato la possibilità di effettuare interventi di ampliamento ai sensi del Piano Casa agli edifici "che posseggono particolari valori storico, architettonico e ambientali, edificati nei loro esempi migliori a partire dai primi decenni del novecento", senza peraltro identificarli con un censimento ad hoc.

PRESO ATTO

che l'Art. 25 delle NTA del Comune di Fano riporta quanto segue:

Art. 25

81,1 - Zone residenziali sature con presenza di valori storico - architettonici e/o ambientali

- Le zone B1 sono le zone residenziali di completamento che risultano oramai saturate dell'edificazione esistente e che - inoltre - presentano valori storico - architettonici e/o ambientali in relazione ad un processo storico - costruttivo consolidato della città e/o alla loro ubicazione geografica.
- 2. In tali zone il Piano si attua per intervento diretto.
- 3. Gli indici edilizi ed urbanistici da osservare nell'edificazione sono di seguito riportati.

UF	=	0,50 mg/mg	Utilizzazione fondiaria
HMAX	=	8,50 ml	Altezza massima degli edifici
IPE.	12	0,20 mg/mg	Indice di permeabilità

- 4. Le tipologie di Intervento consentite sono:
 - a. restauro e risanamento conservativo
 - b. ristrutturazione edilizia
 - c. sopraelevazione
- La progettazione dovrà essere sempre sviluppata attraverso un particolere approfondimento sia di carattere architettonico che tipologico, nonché nell'uso dei materiali, in relazione al contesto di riferimento e alle finalità di recupero e/o reinserimento dei suoi valori;
- L'area di sedime degli edifici esistenti deve sostanzialmente rimenere immutata, salvaguardando i giardini privati esistenti;

Negli interventi su edifici con impianto antecedente al 1950 - con le caratteristiche di cui al comma 1 - sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché quelli di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, che non comporti modifiche sostanziali dei prospetti.

CONSIDERATO

- Che non tutti gli edifici esistenti nelle zone B1.1 presentano "valori storicoarchitettonici e/o ambientali", così come espresso al comma 1 dell'art. 25 delle NTA vigenti;
- Che là conformazione dei lotti esistenti non sempre presenta caratteri e valori tali da richiedere che "l'area di sedime degli edifici esistenti deve sostanzialmente rimanere immutata, salvaguardando i giardini privati esistenti".

CHIEDE

Che sia effettuato un censimento o una selezione atta a definire quali siano gli edifici con impianto antecedente al 1950 che presentino valori storico-architettonici e/o ambientali ai sensi del comma 1 al fine di:

- Determinare l'elenco degli edifici per i quali siano previste limitazioni alla modifica sostanziale dei prospetti;
- 2. Identificare gli edifici oggetto delle limitazioni di cui al comma 6;
- 3. Identificare gli edifici per cui siano possibili gli interventi previsti dal Piano Casa;
- Di introdurre anche la realizzazione della categoria di intervento "realizzazione ex-novo" che possa consentire, ad esempio, la realizzazione di opere interrate.

Un cordiale saluto

Fano, Il 13/03/2017

Arch. Sergio D'Errico

Dott. Marcello Lanci Direttore Sanitario Ospedela Veterinario Fanum Fortunae Via Persiutti, n°2 61032 FANO (PU)





Spett.le
COMUNE DI FANO
SETTORE 5°
UFFICIO P.R.G.
comune.fano@emarche.it

Oggetto: ATTUAZIONE DELL'AGENDA URBANA, ADOZIONE DELLA VARIANTE DELLE NTA DEL PRG VIGENTE AGLI ARTT. 5, 6, 8, 24, 25, 35, 39, 40, 42, 44, 46, 53, 20 SPA AI SENSI DEGLI ARTT. 15 COMMA 5 E 30 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I., i.e.

Con la presente il sottoscritto Dott. Marcello Lanci in qualità di Direttore Sanitario dell'Ospedale Veterinario "Fanum Fortunae" chiede di poter:

- inserire l'uso funzionale del territorio "U5.5.2 Strutture per la salute" all'interno delle Zone Agricole al fine di poter insediare tali strutture per la cura e la degenza post-operatoria per gli animali d'affezione e per grandi animali da reddito;
- realizzare strutture per la salute per gli animali d'affezione e per grandi animali da reddito nelle Zone Agricole nei volumi esistenti anche con SUL > 200mq;
- realizzare strutture per la salute per gli animali d'affezione con SUL > 200mq anche nelle zone Produttive poiché l'attività clinico diagnostica, la nonché "attività chirurgica e la degenza di animali richiede spazi maggiori a quelli attualmente previsti;

Fano, lì 16 Marzo 2017

OSPEDALE VETERINARIO
Via Persiutii, 2. Orati-824432
Partita IVA 0 2 0 9 9 9 9 0 4 1 4

A.S.L. n. 3



Ferrovie dello Stato fallane IA 14/3/2017 stserval-ZNAD AN FEDR TIP 2017 00008870

Zona Adriatica - Ancona

If Responsibilit

Comune di Fano 17/03/2017

Classificazione: 2017 - 5.2.0

20170019683

uon: Albo Preteria

Spett.le Comune di Fano Settore 4[^] Urbanistica Via San Francesco, n. 76 61032 - F A N O (PU)

A mezzo posta certificata: comune.fano@emarche.it

Comune di Fano 0019683 17/03/2017

Classificazione:

2017 - 6.2.0

20170019683

RFI SpA

Direzione Territoriale Produzione

Via Marconi, n. 44 60125 - ANCONA

OGGETTO: Osservazione alla Variante Urbanistica in pubblicazione "Adozione della variante delle NTA del PRG vigente agli 5,6,8,24,25,35,39,40,42,44,46,53, 20 SPA, a sensi degli artt. 15 comma 5 e 30 della L.R. 34/1992 e S.M.I., - Attuazione dell'Agenda Urbana - i.e."

Questa Società Ferservizi SpA, quale mandataria con rappresentanza di Rete Ferroviaria Italiana SpA, in merito alla Variante Urbanistica in pubblicazione indicata in oggetto, chiede a codesto Comune di inserire all'interno dell'art. 76 - zona ferroviaria delle NTA del PRG in questione la possibilità di consentire nei volumi esistenti destinazione d'uso di tipo commerciale e/o terziario.

In attesa di vs. cortese riscontro, si porgono distinti saluti.

Giuseppe Ripoli

Ferservizi S.p.A. - Grappo Ferrovic dello Stato Italiane Società con socio unico soggetta alla dinazione e coordinamento di Fernovie dello Stato Italiane S.p.A.

Sele legilo Piana (vill-Cross Bossa, 1 - 00163 Bossa Cap. Sec. Dam 8.170.000,00 Jup. n. 18/1902 - C.C.L.A.A. Bossa n. 541956 Cod. Fine e P. Iva 9420/001001


Vie Marconi, 52 - 80125 - Ancons O. Tomasello # ~ 071 9949659 # = 871 9949609 E-mail: o temasellogisterservisi.it





COMUNE DI FANO

(Provincia di Pesaro e Urbino)



"VARIANTE DELLE NTA DEL PRG VIGENTE AGLI ARTT. 5, 6, 8, 24, 25, 35, 39, 40, 42, 44, 46, 53, 20
SPA, AI SENSI DEGLI ARTT. 15 COMMA 5 E 30 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I., - ATTUAZIONE
DELL'AGENDA URBANA - i.e. "

OSSERVAZIONE ALL'ART.24 comma c.5

DATI ANAGRAFICI

Il sottoscritto Remigio Bursi nato a Modena (Mo) il 14/10/1948 Codice Fiscale BRSRMG48R14F257H Residente nel Comune di Fano (PU) in via Grazia Deledda n° 13 61032 tel.0721/803840 indirizzo pec: remigio.bursi@archiworldpec.it in qualità di: Tecnico Libero Professionista

OGGETTO E CONTENUTO DELL'OSSERVAZIONE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione del Consiglio comunale n° 245 del 22/12/2016 esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la "VARIANTE "VARIANTE DELLE NTA DEL PRG VIGENTE AGLI ARTT. 5, 6, 8, 24, 25, 35, 39, 40, 42, 44, 46, 53, 20 SPA, AI SENSI DEGLI ARTT. 15 COMMA 5 E 30 DELLA L.R. 34/1992 E S.M.I., - ATTUAZIONE DELL'AGENDA URBANA - i.e.
- gli atti della variante sono stati depositati a disposizione del pubblico fino al giorno 15 FEBBRAIO 2017 e che entro il giorno 17marzo 2017 chiunque può presentare opposizioni ed osservazioni;
- la Variante propone modifiche per l'Art. 24 Zone di completamento residenziale ... c. 5., in particolare tratta delle deroghe alle Distanze minime prescritte dalle strade
- tale deroga ha come aspetto prioritario l'efficienza e la sicurezza dell'impianto stradale di riferimento e che tali prerogative devono essere valutate in via principale dall'Unità organizzativa Progettazione Traffico per le strade comunali e dell'Ente proprietario per tutte le altre strade;
- la valutazione della fattibilità, della Deroga minime prescritte dalle strade, è già presente nella normativa comunale riguardante le autorizzazioni richieste con il piano casa, Del. C.C. 257 del 17/10/2012, che prevede "All'interno dei centri abitati è consentita la deroga al parametro urbanistico edilizio "DS distanza dalle strade" a condizione che gli interventi non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale previo parere vincolante dell'Unità organizzativa Progettazione Traffico per le strade comunali e dell'Ente proprietario per tutte le altre strade"

Per quanto sin qui esposto, il ricorrente propone, che l'art. 24 c.5 delle NTA sia integrato con la seguente formulazione:

Nelle zone B2, nelle quali è già consentito l'allineamento con le costruzioni adiacenti a distanza inferiore alla minima prescritta dalle strade, esso venga autorizzato previo il parere vincolante dell'Unità organizzativa Progettazione Traffico per le strade comunali e dell'Ente proprietario per tutte le altre strade, anche quando l'allineamento comporti l'avanzamento dell'edificio esistente in applicazione del Piano Casa

Firma